Pubblicato il 03/04/2020

N. 00592/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02026/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Operamolla e Maurizio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bellusco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianpiero Agnelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della delibera n. 50 del 26.7.2019, comunicata il 31.7.2019, con cui il Consiglio Comunale del Comune di Bellusco ha revocato al dott. -OMISSIS- l'incarico di Revisore Unico dei conti, nonché di tutti gli atti amministrativi connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bellusco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il provvedimento impugnato il Comune di Bellusco ha revocato l'incarico di revisore dei conti conferito all'odierno ricorrente con delibera n. 34 del 28.9.2019, in conseguenza del ritardo con cui lo stesso ha trasmesso la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione, e sulla schema di rendiconto, in quanto inviata il giorno stesso della seduta del Consiglio Comunale (30.4.2019), con un parere negativo.

L'Ente Locale resistente si è costituito in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

Con ordinanza n. 1380/19, ex art. 55 c. 10 c.p.a., il Tribunale ha fissato l'udienza di merito in data odierna, in cui la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I) Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che il ritardo con cui ha inviato al Consiglio Comunale la relazione al rendiconto 2018, lungi dall'essere imputabile alla sua negligenza, sia invece ascrivibile all'inerzia degli Uffici Comunali, che gli avrebbero trasmesso solo una parte dei documenti contabili, rendendo pertanto impossibile l'esercizio delle sua funzioni.

I.1) Sul punto, il Collegio ritiene opportuno richiamare sinteticamente il contenuto delle comunicazioni intercorse tra i predetti Uffici e lo stesso ricorrente, aventi ad oggetto la trasmissione della documentazione su cui quest'ultimo avrebbe dovuto rendere il parere.

Con mail del 3.4.2019, il Responsabile del Settore Finanziario ha inviato al ricorrente "una prima parte della documentazione relativa al rendiconto 2018", e pertanto, la delibera della Giunta n. 34 del 2.4.2019, relativa all'approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2018, lo schema di rendiconto, la relazione illustrativa, il piano degli indicatori, i parametri di deficitarietà strutturale, e la deliberazione n. 27 del 19.3.2019, relativa al riaccertamento ordinario dei residui.

In data 4 e 5 aprile, il ricorrente ha richiesto agli Uffici Comunali se la documentazione ricevuta fosse o meno completa ("relativamente al rendiconto mi ha mandato tutto o manca ancora qualcosa?").

In data 10.4.2019, il Responsabile ha trasmesso al ricorrente le spese di rappresentanza.

In data 19.4.2019, il predetto Responsabile ha trasmesso "la nota relativa ai debiti/crediti delle società partecipate", il 26.4.2019 altra documentazione, tra cui l'elenco crediti inesigibili stralciati dal bilancio, e quello dei residui attivi e passivi per anno di provenienza, ed il 29.4.2019, l'elenco dei beni immobili ed attestazione sulla tempestività dei pagamenti.

In data 18.4.2019 il Responsabile del Settore Finanziario ha segnalato al ricorrente che il parere avrebbe dovuto pervenire entro il 24.4.2019.

In data 24.4.2019 l'istante ha chiesto al predetto Responsabile "quanto tempo ha il revisore per esprimere il proprio parere sul rendiconto (…) se ce la faccio è bene, altrimenti emetterò il parere entro il tempo che mi è consentito".

In data 30.4.2019, alle ore 20.30, il ricorrente ha trasmesso la propria relazione, ed alle ore 21,00 si è riunito il Consiglio Comunale, prendendo atto dell'impossibilità di esaminarla.

I.2) Premesso quanto precede in fatto, ancora in via preliminare, il Collegio ritiene opportuno ricostruire sinteticamente il quadro giuridico nel cui ambito si collocano le vicende per cui è causa.

In base a quanto previsto dall'art. 239 c. 1 lett. d) del TUEL., l'organo di revisione deve redigere una relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, e comunque, non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.

A sua volta, l'art. 35 del Regolamento Comunale, prevede che "lo schema di rendiconto della Giunta, unitamente a tutti gli allegati previsti", sono messi a disposizione dei consiglieri comunali, almeno 20 giorni prima della seduta.

A sua volta, l'art. 11 c. 4 del D.Lgs. n. 118/11, indica i documenti che devono essere allegati al rendiconto della gestione.

I.3) Alla luce di quanto precede, il ricorso non può che essere respinto, considerato che, come correttamente dedotto dalla difesa comunale, è dovere del Revisore verificare la completezza della documentazione necessaria all'esercizio delle sue funzioni, nel termine di 20 giorni di cui all'art. 239 c. 1 lett. d) cit., la cui mancanza, andrà evidenziata nella sua relazione, potendo ciò eventualmente condurre alla formulazione di un parere negativo, che deve tuttavia necessariamente essere formulato, nel rispetto del predetto termine.

Nel caso di specie, come evidenziato nel precedente punto I.1, in più occasioni, il ricorrente ha richiesto alla Responsabile del Comune se la documentazione fosse o meno completa, ciò che poteva tuttavia desumersi nelle norme di legge sopra richiamate, non potendo pertanto l'eventuale ritardata risposta da parte degli Uffici, giustificare il ritardo nella trasmissione della relazione, che ha oggettivamente impedito al Consiglio Comunale di pronunciarsi sulla stessa.

Come correttamente osservato dal ricorrente, "non è il revisore tenuto a richiedere i documenti mancanti, ma è il Comune che è tenuto, in osservanza del TUEL, a predisporre e trasmettere tutti i documenti che compongono il rendiconto". Se

tuttavia ciò non ha luogo, come concretamente avvenuto nel caso di specie, il Revisore deve darne atto nella relazione, e non invece ometterne la presentazione nei termini, considerato che, "il revisore collabora con il Consiglio, e non con i funzionari del Comune".

II.1) Con il secondo motivo, l'istante lamenta come il procedimento per la sua revoca sia stato avviato dal Consiglio Comunale successivamente alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ciò che violerebbe l'art. 38 c. 5 T.U.E.L., secondo cui, in regime di "prorogatio", possono essere adottati solo "atti urgenti e improrogabili".

Il motivo è infondato considerato che, come riferito dallo stesso ricorrente, l'organo uscente si è limitato ad adottare una mozione, di per sé priva di effetti pregiudizievoli nei suoi confronti, che sono invece derivati dalla delibera impugnata nel presente giudizio, adottata successivamente alla tornata elettorale, da parte del Consiglio Comunale in una composizione rinnovata, che avrebbe pertanto ben potuto non concludere il procedimento instaurato dal precedente.

II.2) Sotto altro profilo, l'istante deduce la violazione dell'art. 6 bis L. n. 241/90, in conseguenza della partecipazione al procedimento di revoca del Sig. -OMISSIS-, che rivestiva la carica di Presidente del Consiglio Comunale al momento dell'adozione del provvedimento finale, e di Sindaco al momento della presentazione della mozione che ha avviato il relativo procedimento, nonché della Sig.ra -OMISSIS-, Responsabile del Settore Finanziario, a suo dire, colpevole di non avergli trasmesso la documentazione necessaria.

In motivo è palesemente infondato, non essendo ravvisabile alcun interesse personale dei predetti all'adozione del provvedimento impugnato, che è stato peraltro adottato da parte di un organo Collegiale, né avendo il ricorrente dimostrato, e peraltro neppure affermato, la sussistenza di uno stato di inimicizia con gli stessi.

III) Con il terzo motivo, l'istante lamenta la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, che tuttavia, per giurisprudenza unanime, rappresenta un'ipotesi di mera irregolarità, che non inficia la validità del provvedimento finale (C.S., Sez. VI, 5.12.2016, n. 5106, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 5.6.2019, n. 3048).

IV) Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che la delibera con la quale il Consiglio Comunale ha avviato il procedimento di revoca del suo incarico avrebbe dovuto essere adottata in seduta riservata, e non pubblica, come invece ha avuto luogo.

Il motivo è infondato atteso che, come dato atto da parte dello stesso ricorrente, il provvedimento che forma oggetto del presente giudizio, è stato in realtà adottato in seduta riservata.

Peraltro, malgrado l'istante abbia formalmente introdotto una domanda per il risarcimento dei danni causati dal "discredito procurato", lo stesso non ha tuttavia minimamente precisato in cosa ciò sia consistito. laddove invece, per giurisprudenza costante, anche in materia di danno alla reputazione professionale ed all'immagine, in assenza di prove circa la sua sussistenza, non è possibile per il giudice effettuare una valutazione equitativa (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 10.2.2015, n. 385), considerato che, in linea generale, il risarcimento del danno non patrimoniale, ivi compreso quello all'immagine, non costituisce un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, dovendo infatti essere oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici, ciò che tuttavia, come detto, non ha avuto luogo nel caso di specie.

V) Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dei termini procedimentali, ciò che tuttavia, in base ai principi generali, non dà luogo all'illegittimità del provvedimento impugnato, in ragione della loro natura

ordinatoria e non perentoria (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2.4.2019, n. 4308, C.S., Sez. IV, 13.11.2017, n. 5190).

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese tra le parti, in considerazione del complessivo andamento della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti del presente giudizio, e di tutte le persone menzionate nella presente sentenza.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Referendario

L'ESTENSORE
Mauro Gatti

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO